



ATO n° 6
ALESSANDRINO

REGOLAMENTO GENERALE
DI FOGNATURA

29/10/2007

ATO n°6

REGOLAMENTO GENERALE DI FOGNATURA

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto	pag. 3
Art. 2	Definizioni	pag. 3
Art. 3	Principi fondamentali del servizio	pag. 4

CAPO II ALLACCIAMENTI

Art. 4	Obbligo di allacciamento	pag. 5
Art. 5	Autorizzazione all'allacciamento	pag. 5
Art. 6	Condizioni per l'allacciamento	pag. 6
Art. 7	Procedure di allacciamento per le utenze domestiche	pag. 6
Art. 8	Procedure di allacciamento per le utenze industriali	pag. 7
Art. 8bis	Procedure di allacciamento per le immissioni delle acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne	pag. 8
Art. 9	Allacciamenti di condotte fognarie private	pag. 9
Art. 10	Cautele e divieti	pag. 9
Art. 11	Controlli	pag. 10
Art. 12	Interruzioni e sospensioni del servizio	pag. 11

CAPO III DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E DELLE IMMISSIONI

Art. 13	Tipologia degli scarichi	pag. 12
Art. 14	Scarichi di acque reflue domestiche	pag. 12
Art. 15	Scarichi di acque reflue industriali	pag. 15
Art. 15bis	Immissioni di acque meteoriche, di dilavamento e di lavaggio aree esterne	pag. 16

CAPO IV

ELEMENTI CONTRATTUALI

Art. 16	Durata del contratto d'utenza	pag. 18
Art. 17	Misurazione dei volumi di scarico	pag. 18
Art. 18	Tariffe	pag. 19
Art. 19	Risarcimento del danno – Garanzie	pag. 23
Art. 20	Verifica dei requisiti	pag. 23
Art. 21	Controversie	pag. 23
Art. 22	Rinvio	pag. 24
ALLEGATO 1		pag 25

REGOLAMENTO GENERALE DI FOGNATURA DELL'A.ATO6

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Oggetto.

1. Il gestore esercita il servizio di pubblica fognatura nei modi stabiliti dal presente Regolamento.
2. Ai fini di salvaguardia ambientale e di tutela degli impianti adibiti all'esercizio, il gestore si riserva di stabilire cautele, procedure e garanzie necessarie allo svolgimento del servizio.
3. Il servizio è gestito nel generale interesse, secondo le norme di legge e regolamentari, l'esperienza e i principi di buona tecnica.

Articolo 2: Definizioni.

1. Ai fini dell'interpretazione del presente Regolamento, si intende:
 - *servizio*: complesso delle attività di raccolta e allontanamento delle acque usate, di qualsiasi tipo e natura, con la sola esclusione delle acque meteoriche, provenienti dalle abitazioni e/o dagli insediamenti, altrimenti dette anche acque reflue;
 - *scarico*: azione attraverso la quale si effettua il rilascio dell'acqua usata; esso può derivare sia da abitazioni che da insediamenti;
 - *rete fognaria*: insieme delle condutture, di proprietà pubblica, adibite al servizio;
 - *allacciamento*: tratto di tubazione, generalmente di diametro medio-piccolo, di collegamento dello scarico del singolo utente alla rete fognaria, od anche di una rete privata a quella pubblica;
 - *autorizzazione all'allacciamento*: la possibilità accordata al richiedente di effettuare l'allacciamento alla rete fognaria;
 - *autorizzazione allo scarico*: la possibilità accordata al richiedente di effettuare lo scarico nella rete fognaria;
 - *utente*: colui che usufruisce del servizio;
 - *volume scaricato*: la quantità, espressa in metri cubi, sulla quale si basa il corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione, per le utenze civili il volume

scaricato corrisponde al volume complessivo approvvigionato (acquedotto più altre eventuali fonti), per le altre utenze corrisponde alle misurazioni quantitative effettuate sullo scarico, in mancanza di misuratore corrisponde al volume complessivo specificato in scarico civile e scarico industriale nella denuncia annuale (autodichiarazione)

- *tariffa*: il prezzo applicato per metro cubo di acqua scaricata.

Articolo 3: Principi fondamentali del servizio.

1. I principi fondamentali cui si ispira il servizio, sono così sintetizzati:
 - eguaglianza dei diritti degli utenti;
 - obiettività ed imparzialità nella gestione;
 - equità nelle quantificazioni economiche del servizio reso;
 - partecipazione del cittadino a tutela dei suoi diritti di utente;
 - diritto di accesso dell'utente alle informazioni aziendali che lo riguardano;
 - rapidità e certezza di informazione, comunicazione ed evasione pratiche da parte del gestore;
 - sollecitudine nell'esecuzione degli interventi necessari.
 - diritto del gestore a percepire dagli utenti il corrispettivo per il servizio fornito.
2. Nei rapporti contrattuali con l'utente trovano applicazione i disposti di cui al capo XIV bis del C.C., contenuti negli artt. 1469 bis e seguenti.

CAPO II ALLACCIAMENTI

Articolo 4: Obbligo di allacciamento.

1. Ai sensi di legge, tutti gli scarichi di tipo domestico devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dal punto di allacciamento. Tale distanza è misurata a partire dal punto più vicino della condotta fognaria pubblica al fabbricato.
2. Sono fatte salve eventuali e motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riguardo agli insediamenti esistenti.

Articolo 5: Autorizzazione all'allacciamento.

1. Tutti i nuovi allacciamenti devono essere preventivamente autorizzati dal gestore.
2. Sono assimilati ai nuovi allacciamenti gli spostamenti di quelli esistenti, i loro rifacimenti e adeguamenti sostanziali, ivi ricomprese le modifiche dei diametri.
3. L'autorizzazione all'allacciamento va richiesta al gestore utilizzando apposito modulo riportato in fac-simile all'allegato "Regolamento tecnico per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue".
4. La richiesta di allacciamento deve essere inoltrata dal proprietario, ovvero dal legale rappresentante, dell'immobile.
5. Nel caso il richiedente non coincida con il proprietario dell'immobile, il medesimo, sarà tenuto ad ottenerne l'assenso mediante apposizione di firma in calce al modulo di richiesta.
6. Le eventuali autorizzazioni per il passaggio delle condotte su suolo pubblico, ovvero privato, sono a totale carico del richiedente.
7. Esperita l'istruttoria tecnica il gestore provvede al rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento entro 45 giorni dalla richiesta.

8. Il gestore si riserva di verificare la conformità dei lavori eseguiti, che devono corrispondere alle prescrizioni tecniche riportate nell'autorizzazione all'allacciamento, eventuali difformità dovranno essere sanate a cura e spese del richiedente, pena la revoca del provvedimento autorizzativo.

Articolo 6: Condizioni per l'allacciamento.

1. L'autorizzazione all'allacciamento è subordinata:
 - alla verifica di compatibilità tecnica dell'allaccio con la rete fognaria in esercizio;
 - al versamento all'atto dell'istanza, da parte del richiedente, di una quota forfettaria stabilita in 50 € + IVA a compenso delle spese di istruttoria e controllo.
2. L'autorizzazione all'allacciamento in nessun caso esime il richiedente dal conseguire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria per l'esecuzione dei lavori di allacciamento, che dovrà essere acquisita a cura e spese del richiedente medesimo.

Articolo 7: Procedure di allacciamento per le utenze domestiche.

1. La realizzazione delle opere di allacciamento per le utenze, domestiche e non, è interamente a carico del richiedente che vi provvederà a propria cura e spese, così come a suo carico resta ogni ripristino delle condizioni dei luoghi interessati dai lavori. In particolare per gli interventi sulle strade pubbliche, il richiedente, dovrà ottemperare agli eventuali obblighi di ripristino stabiliti dal comune nel provvedimento di autorizzazione edilizia.
2. Detta realizzazione dovrà essere conforme al progetto, debitamente firmato da tecnico abilitato, autorizzato dal gestore, che pertanto il richiedente dovrà presentare unitamente alla domanda di autorizzazione.
3. Almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'interessato dovrà darne comunicazione scritta al gestore per i controlli di competenza concordando con lo stesso le modalità e le tempistiche dell'intervento. Il Gestore potrà, anche in corso d'opera, prescrivere eventuali ulteriori interventi necessari alla corretta e funzionale realizzazione dell'allacciamento, prescrizioni cui il richiedente è tenuto ad ottemperare, pena la revoca dell'autorizzazione all'allacciamento.

4. Tutti gli interventi di manutenzione, riparazione o ripristino dell'allacciamento, anche derivanti da prescrizioni del gestore, ed anche se realizzati su suolo pubblico, resteranno a carico dell'utente. Essi saranno soggetti a procedura di cui al precedente 3° comma eccezion fatta per la manutenzione ordinaria.
5. Il gestore potrà disporre in ogni tempo controlli e/o ispezioni sull'allacciamento, nonché prescrivere gli eventuali interventi che si rendessero necessari al mantenimento in condizioni di efficienza e funzionalità dell'allacciamento, prescrizioni cui il richiedente è tenuto ad ottemperare, pena la revoca dell'autorizzazione all'allacciamento.
6. Si fa in ogni caso rinvio all'apposito "Regolamento tecnico".

Articolo 8: Procedure di allacciamento per le utenze industriali.

1. La realizzazione delle opere di allacciamento per gli insediamenti industriali è interamente a carico del richiedente che vi provvederà a propria cura e spese, così come a suo carico resta ogni ripristino delle condizioni dei luoghi interessati dai lavori.
2. Detta realizzazione dovrà essere conforme al progetto, debitamente firmata da tecnico abilitato, autorizzato dal gestore, che pertanto il richiedente dovrà presentare unitamente alla domanda d'autorizzazione.
3. Almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'interessato dovrà darne comunicazione scritta al gestore per i controlli di competenza concordando con lo stesso le modalità e le tempistiche dell'intervento. Il Gestore potrà, anche in corso d'opera, prescrivere eventuali ulteriori interventi necessari alla corretta e funzionale realizzazione dell'allacciamento, prescrizioni cui il richiedente è tenuto ad ottemperare, pena la revoca dell'autorizzazione all'allacciamento.
4. Tutti gli interventi di manutenzione, riparazione o ripristino dell'allacciamento, anche derivanti da prescrizioni del gestore, ed anche se realizzati su suolo pubblico,

resteranno a carico dell'utente. Essi saranno soggetti a procedura di cui al precedente 3° comma eccezion fatta per la manutenzione ordinaria.

5. Il gestore potrà disporre in ogni tempo controlli e/o ispezioni sull'allacciamento, nonché prescrivere gli eventuali interventi che si rendessero necessari al mantenimento in condizioni di efficienza e funzionalità dell'allacciamento, prescrizioni cui il richiedente è tenuto ad ottemperare, pena la revoca dell'autorizzazione all'allacciamento.
6. L'autorizzazione all'allacciamento non autorizza lo scarico che dovrà essere obbligatoriamente autorizzato con provvedimento separato e secondo le disposizioni normative vigenti, e come disciplinato dal successivo art. 14 del presente Regolamento.
7. Si fa in ogni caso rinvio all'apposito Regolamento tecnico

Articolo 8bis: Procedure di allacciamento per le immissioni delle acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne

1. La realizzazione delle opere di allacciamento è interamente a carico del richiedente che vi provvederà a propria cura e spese, così come a suo carico resta ogni ripristino delle condizioni dei luoghi interessati dai lavori. In particolare per gli interventi sulle strade pubbliche, il richiedente, dovrà ottemperare agli eventuali obblighi di ripristino stabiliti dal comune nel provvedimento di autorizzazione edilizia.
2. Detta realizzazione dovrà essere conforme al piano di prevenzione e di gestione redatto in conformità alle disposizioni del regolamento regionale in materia ed approvato dal Gestore.
3. Almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'interessato dovrà darne comunicazione scritta al gestore per i controlli di competenza concordando con lo stesso le modalità e le tempistiche dell'intervento. Il Gestore potrà, anche in corso d'opera, prescrivere eventuali ulteriori interventi necessari alla corretta e funzionale realizzazione dell'allacciamento, prescrizioni cui il richiedente è tenuto ad ottemperare, pena la revoca dell'autorizzazione all'allacciamento.

4. Tutti gli interventi di manutenzione, riparazione o ripristino dell'allacciamento, anche derivanti da prescrizioni del gestore, ed anche se realizzati su suolo pubblico, resteranno a carico dell'utente. Essi saranno soggetti a procedura di cui al precedente 3° comma eccezion fatta per la manutenzione ordinaria.
5. Il gestore potrà disporre in ogni tempo controlli e/o ispezioni sull'allacciamento, nonché prescrivere gli eventuali interventi che si rendessero necessari al mantenimento in condizioni di efficienza e funzionalità dell'allacciamento, prescrizioni cui il richiedente è tenuto ad ottemperare, pena la revoca dell'autorizzazione all'allacciamento.
6. Si fa in ogni caso rinvio all'apposito "Regolamento tecnico".

Articolo 9: Allacciamenti di condotte fognarie private.

1. Le condotte fognarie private a servizio di insediamenti industriali o misti sono soggette alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 6, 8 e 8bis, nonché alle disposizioni normative vigenti, ed alla disciplina dell'apposito Regolamento tecnico, cui si rinvia.
2. Le condotte fognarie private che interessano insediamenti dai quali originano esclusivamente scarichi di tipo domestico sono soggette alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8bis, nonché alle disposizioni normative vigenti, ed alla disciplina dell'apposito Regolamento tecnico, cui si rinvia.

Articolo 10: Cautele e divieti.

1. L'utente è tenuto ad utilizzare il manufatto d'allacciamento con le cautele suggerite dal lodevole uso, consistenti innanzitutto nel non scaricare sostanze, materiale od anche oggetti suscettibili di comprometterne il regolare funzionamento.
2. L'utente è tenuto ad adottare tutte le precauzioni idonee a:

- prevenire manomissioni e guasti al precitato manufatto, compresi quelli provocabili dal gelo;
 - garantirne la costante e lodevole manutenzione intervenendo sollecitamente ove e quando necessario;
 - ricercare ed eliminare guasti o inconvenienti nelle condotte interne, manlevandone in ogni caso il gestore del servizio;
 - prendere le necessarie misure, comunque idonee ad evitare danni, disturbi, molestie e pregiudizi all'ambiente ed a terzi in ogni e qualsiasi evenienza, specie in ogni occasione di interruzioni e sospensioni programmate o d'emergenza del servizio;
 - evitare alterazioni delle caratteristiche delle acque di scarico prodotte da malfunzionamento delle proprie apparecchiature, impianti e trattamenti.
3. Quanto ai commi precedenti dovrà essere effettuato a sua cura e spese, nonché sotto la sua diretta responsabilità.
4. E' fatto divieto di utilizzare le fosse di decantazione esistenti. A tal fine e come misura immediata, l'utente dovrà disporre il bypass, salvo neutralizzarle ed eliminarle su disposizione della locale Autorità d'igiene.

Articolo 11: Controlli.

1. Al fine di assicurare la costante funzionalità della rete fognaria di propria competenza, il gestore, qualora lo ritenga necessario, potrà controllare e ispezionare gli allacciamenti installati sulla rete, disponendo le eventuali misure a garanzia di buon funzionamento che, se non adottate nei tempi e con le modalità prescritte, fermo restando quanto previsto al comma 5 dagli art.7,8, saranno realizzate direttamente dal gestore con addebito all'utente.
2. L'utente si impegna a consentire e facilitare gli accessi del personale incaricato dal gestore per le ispezioni, prestando ogni collaborazione necessaria od anche soltanto utile allo scopo.

Articolo 12: Interruzioni e sospensioni del servizio.

1. Il gestore potrà programmare sospensioni o interruzioni del servizio, che dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori di manutenzione. Di regola, queste non saranno fatte coincidere con i periodi di punta dei rilasci, onde evitare all'utente i maggiori disagi.
2. In ogni caso gli utenti saranno preavvertiti almeno cinque giorni prima con ogni mezzo utile ed efficace, dettando loro le precauzioni e prescrizioni di circostanza, cui dovranno attenersi onde evitare inconvenienti e rischi dei quali sarebbero chiamati a rispondere. Nel caso la zona interessata dai lavori ricomprendesse ospedali, case di cura, scuole, asili, e in genere insediamenti per i servizi pubblici alla persona, il preavviso normale sarà incrementato a giorni 10.
3. Nell'evenienza di circostanze accidentali ed imprevedibili, per caso fortuito o forza maggiore, il gestore avvertirà per quanto possibile del fatto, e l'utente sarà tenuto a collaborare per il superamento dell'emergenza.
4. Alle utenze industriali, nei casi più gravi o complessi, potrà prescriversi la totale o parziale sospensione dei rilasci sino al conseguimento della normalità.
5. Nei casi in cui non fosse possibile attuare l'interruzione del servizio su richiesta dell'utente interessato, il gestore provvederà a preventivare un'opera di by-pass provvisoria. Ottenuta l'accettazione della spesa da parte dell'interessato, il gestore stesso provvederà all'esecuzione della stessa con addebito dei costi.
6. Le interruzioni e sospensioni di cui al presente articolo non faranno sorgere, a favore dell'utente, diritti per risarcimenti o indennizzi.

CAPO III DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E DELLE IMMISSIONI.

Articolo13: Tipologia degli scarichi.

1. Secondo le vigenti disposizioni normative ed ai fini del presente Regolamento, gli scarichi sono classificati secondo le seguenti tipologie:
 - **“Acque reflue domestiche“**: acque usate (dette anche reflue) provenienti da insediamenti di tipo residenziale e di servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
 - **“Acque reflue industriali“**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
2. In ottemperanza al regolamento regionale in materia, sono considerati immissioni tutti gli apporti in pubblica fognatura di acque meteoriche e di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne.

Articolo14: Scarichi di acque reflue domestiche

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in una rete fognaria servita da un impianto di depurazione terminale sono sempre ammessi, fermo il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, senza necessità di alcun tipo di trattamento, non necessitano di esplicita autorizzazione da parte del gestore, fatto salvo, per le nuove costruzioni, l'ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria per le acque reflue urbane.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in una rete fognaria non collegata ad un impianto di depurazione terminale, necessitano per le nuove realizzazioni di autorizzazione all'allacciamento e sono ammessi nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente che dovranno essere conseguiti con idonei trattamenti depurativi.
3. Sono assimilate alle acque reflue domestiche gli scarichi inferiori ai 1000 m³/anno che presentano caratteristiche qualitative equivalenti, come indicato all' art. 14 della L.R. 13/90, nonché le acque reflue provenienti da:

- a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
 - b) imprese dedite all'allevamento di bestiame che dispongano di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla Tab. 6 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/99 e successive modificazioni.
 - c) imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - d) impianti di acquacoltura e piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.
4. Per gli scarichi in pubblica fognatura di acque domestiche, ad esclusione di quelli che provengono esclusivamente da insediamenti di tipo abitativo residenziale e/o da servizi igienici, deve essere presentata al Gestore, dal titolare dello scarico, una dichiarazione che indichi la tipologia di refluo scaricato, ne certifichi l'assimilabilità ai sensi del comma 3 e che attesti che le attività non comportino la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni.
5. I titolari degli scarichi di cui al comma 4 sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni di seguito indicate:
- a) le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;
 - b) la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva devono essere raccolte e smaltite a parte;

- c) gli scarti solidi di lavorazione devono essere raccolti e smaltiti a parte;
 - d) i bagni esausti di decapaggio, defosfatizzazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli devono essere raccolti, prima della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;
 - e) gli scarichi derivanti da cucine di ospedali, case di cura per anziani, ristoranti, mense e attività simili devono essere dotati di un pretrattamento composto da un sedimentatore, tipo Imhoff, e da un dispositivo di separazione grassi e oli adeguatamente dimensionato; in casi particolari, in relazione alla difficoltà di realizzazione del sistema di pretrattamento, il Gestore verificherà la possibilità di ometterlo anche in relazione alla capacità dell'impianto di depurazione e delle caratteristiche della rete fognaria;
 - f) gli oli esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte;
 - h) i distributori di carburante, le autorimesse, gli autolavaggi ed in genere gli insediamenti che diano luogo a scarichi saltuari di olii minerali, benzine e liquami leggeri, dovranno installare anche idonei dispositivi (separatori) per contenere entro i limiti autorizzati tali sostanze. I separatori dovranno essere vuotati e puliti, a cura del titolare, a regolari intervalli di tempo e, comunque, secondo necessità. Il materiale separato dovrà essere smaltito in modo corretto, senza provocare danni, e dell'avvenuta pulizia dovrà essere conservata la documentazione;
 - i) i laboratori fotografici dovranno smaltire i bagni esauriti di sviluppo e fissaggio, separatamente. Tali scarichi non potranno essere recapitati in fognatura;
 - l) i laboratori di analisi dovranno installare contenitori di adeguata capacità per lo stoccaggio e l'eventuale trattamento o conferimento a terzi di qualsiasi tipo di refluo non rientrante nei limiti di accettabilità in pubblica fognatura;
 - m) gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al successivo comma 7.
6. La suddetta elencazione non ha valore esaustivo, il Gestore ha la facoltà di determinare ulteriori prescrizioni nel caso di specifiche lavorazioni od attività produttive.

7. La verifica sull'adeguato dimensionamento e funzionamento degli impianti di pretrattamento e sulle azioni poste in essere dai titolari di scarichi particolari, di cui al comma 5, sarà effettuata dal Gestore in occasione della richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura e/o a seguito del verificarsi di situazioni anomale in termini di arrivo di reflui al depuratore. Il Gestore è autorizzato a prendere visione dei formulari e dei registri di carico e scarico che comprovino la regolare manutenzione ordinaria dei sistemi di pretrattamento.
8. Gli scarichi provenienti da case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche ed attività affini che recapitano in pubblica fognatura, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, devono essere sottoposti, in ogni caso, al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione.
9. Per gli scarichi di cui al comma 4, in caso di inosservanza di quanto previsto dal presente regolamento, il Gestore potrà imporre l'installazione, a spese del titolare dello scarico, di un campionatore in automatico collaudato e controllato dal Gestore. In caso di ripetute inosservanze il Gestore potrà altresì, previa diffida, procedere alla temporanea sospensione dello scarico sino al ripristino, da parte del titolare, delle condizioni di scarico conformi al presente Regolamento.

Articolo 15: Scarichi di acque reflue industriali

1. Tutti gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale le reti fognarie per le acque reflue urbane dell'area, sono ammessi nel rispetto dei limiti quali-quantitativi previsti dal presente Regolamento e purché siano esplicitamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.. L'autorizzazione determina le modalità e le cautele, nonché le sanzioni, anche penali, in caso di inosservanza delle prescrizioni.
2. Gli scarichi di acque reflue industriali di norma debbono rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D. Lgs. 152/99.
3. Il Gestore, tenuto conto della capacità depurativa dei singoli impianti pubblici di depurazione e della tipologia delle attività presenti nel bacino di utenza degli impianti, stabilisce valori limite per lo scarico in pubblica fognatura anche in deroga a quelli indicati dalla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., con i limiti di

cui all'art 33 del citato D.Lgs. 152/99 e purché sia garantito che gli scarichi dei singoli impianti pubblici di depurazione siano conformi ai limiti allo scarico in acque superficiali di cui alla sopraccitata tabella 3.

4. Il Gestore potrà autorizzare lo scarico di acque reflue industriali in reti fognarie non servite da impianto di depurazione terminale. In questo caso lo scarico dovrà rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 - scarico in acque superficiali - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni.
5. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata a seguito di presentazione di idonea istanza redatta in conformità al fac-simile di cui allo specifico allegato del Regolamento Tecnico di fognatura, previa l'istruttoria, i controlli e le verifiche prescritte e previo versamento, da parte dell'Utente, di un corrispettivo a compenso delle spese di istruttoria e controllo pari a € 410 + IVA.
6. In caso di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico senza sostanziali variazioni della stessa il corrispettivo a compenso delle spese di istruttoria e controllo è stabilito in 100 € + IVA.
7. Il rilascio dell'autorizzazione viene effettuata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, fatto salvo interruzioni per richieste di integrazione e/o chiarimenti in merito.

Articolo 15 bis: Immissioni di acque meteoriche, di dilavamento e di lavaggio aree esterne.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **acque meteoriche di dilavamento**: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
 - b) **acque di prima pioggia**: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;

- c) **acque di lavaggio**: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica;
 - d) **evento meteorico**: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che, ai fini della qualificazione delle corrispondenti acque di prima pioggia, si verificano o si susseguono a distanza di almeno 48 ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento;
 - f) **superficie scolante**: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio.
2. L'immissione in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti di insediamenti ed installazioni in cui si svolgono o siano insediati attività previste dall'art 7 del regolamento regionale in materia, è soggetta all'adozione e al mantenimento in buono stato di manutenzione dei sistemi di raccolta e trattamento proposti nel piano di prevenzione e di gestione redatto in conformità alle disposizioni del regolamento regionale in materia ed approvati, con le prescrizione del caso, dal Gestore.
 3. Il titolare dell'immissione è responsabile della manutenzione e del corretto uso di tutti i sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne previsti dal "Piano di prevenzione e gestione" approvato dal gestore.
 4. Il gestore potrà disporre in ogni tempo controlli e/o ispezioni su tali sistemi, nonché prescrivere gli eventuali interventi che si rendessero necessari al mantenimento in condizioni di buona efficienza e funzionalità, prescrizioni cui il richiedente è tenuto ad ottemperare.

CAPO IV ELEMENTI CONTRATTUALI

Articolo 16: Durata del contratto d'utenza.

1. Il contratto d'utenza, qualora lo scarico non sia sottoposto a preventiva autorizzazione, decorre dalla data di stipula del contratto e la sua durata è stabilita al 31 dicembre dell'anno in cui ha avuto inizio il servizio, è successivamente tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo recesso dell'utente o per le altre cause di risoluzione previste dal presente Regolamento.
2. Il contratto d'utenza, qualora lo scarico sia sottoposto a preventiva autorizzazione, ha durata quadriennale, rinnovabile con provvedimento espresso. Il provvedimento di autorizzazione specificherà le modalità e le condizioni della procedura di rinnovo.
3. Per le utenze che provvedono all'approvvigionamento idropotabile mediante allacciamento al pubblico acquedotto l'instaurazione del rapporto contrattuale con il gestore del servizio acquedotto comporterà l'automatica attivazione del contratto relativo ai servizi di fognatura e depurazione.
4. Per le utenze che provvedono all'approvvigionamento idropotabile in modo autonomo, la stipula del contratto d'utenza relativo al servizio di fognatura comporterà anche l'automatica attivazione del contratto relativo ai servizi di depurazione.
5. Per quanto non espresso si rinvia all'apposito "Regolamento tecnico" nonché alle vigenti normative in materia.

Articolo 17: Misurazione dei volumi di scarico.

1. I volumi di scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura sono corrispondenti ai volumi di consumo prelevati dal servizio acquedotto come risultanti dalla lettura del contatore; nei casi in cui l'utente si approvvigioni, in tutto o in parte, da fonti idriche autonome, i volumi dovranno essere quantificati mediante installazione di idonei misuratori, e comunque dovranno essere comunicati al gestore annualmente, a cura dell'utente, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

2. I volumi di scarico delle utenze industriali sono generalmente conteggiati in automatico, tramite appositi misuratori allo scarico autorizzati e controllati dal gestore, ancorché installati e mantenuti in efficienza a cura e spese del singolo utilizzatore. Nel caso di assenza di misuratore allo scarico, gli utenti sono tenuti all'obbligo di denuncia annuale dei rilasci effettuati, da prodursi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Articolo 18: Tariffe.

1. Le tariffe, per le utenze domestiche, anno per anno stabilite, le modalità di applicazione delle medesime, le forme di pagamento e le eventuali penalità, per i pubblici servizi di acquedotto, fognatura e depurazione sono stabilite dal Regolamento d'utenza per l'erogazione del S.I.I. nell' A.T.O. n.6.
2. Relativamente alle acque reflue provenienti da utenze produttive la tariffa per il servizio di fognatura e depurazione sarà articolata come segue:
 - **Utenze produttive con scarichi esclusivamente di tipo domestico.** Si applica la tariffa prevista dal regolamento d'utenza per le utenze non domestiche.
 - **Utenze produttive con scarichi assimilati al domestico ai sensi dell'articolo 14, comma 3.** Si applica la tariffa di cui al precedente punto.
 - **Utenze produttive con scarichi di cui all'articolo 15.** Per la determinazione della tariffa si applica la formula di calcolo di seguito riportata.
 - **Grandi utenze produttive.** Attività industriali e/o commerciali con tipologie sia qualitative che quantitative significative: si prevede la stipula da parte del gestore del servizio di idonee convenzioni così come previsto dal "Regolamento d'utenza per l'erogazione del S.I.I." A.T.O. n. 6, determinando la tariffa in base alla qualità e quantità dei reflui scaricati.

Determinazione delle tariffe massime da applicarsi per i servizi di fognatura e depurazione (art 14 comma 4 L 36/94).

$$T2 = Q + [F + D + K2 \times \left(\frac{O_i}{O_f} \times db + \frac{S_i}{S_f} \times df \right) + da] \times V$$

essendo:

T2 = corrispettivo dovuto (€/anno).

Q = canone di fruizione del servizio, determinato in 4 volte il canone per fognatura e depurazione per le utenze non domestiche, pari a **88 €**.

F = coefficiente di costo medio annuale del servizio di fognatura (€/mc) – In conformità alla delibera CIPE n. 52/01 che prevede l'allineamento alla tariffa delle utenze civili, tale coefficiente assume un valore pari al 14% della tariffa massima del S.I.I per le utenze non domestiche, stabilita anno per anno dall'ATO 6, per l'anno 2007 assume il valore di **0,2356 €/mc**.

D = coefficiente di costo medio annuale del servizio di depurazione (€/mc).
Per l'anno 2007 assume il valore di **0,275 €/mc per i primi 2000 mc scaricati e 0,438 €/mc per i successivi**; per gli anni successivi assume il valore utilizzato per l'anno 2007 incrementato dell'aumento percentuale stabilito anno per anno dall'ATO 6 per la tariffa del S.I.I.

K2 = coefficiente che assume di norma valore 1; tale coefficiente assume il valore 0 per le utenze produttive con scarichi che, per la loro natura o perché depurati in impianti preesistenti all'impianto terminale, rientrano nei limiti di accettabilità previsti per l'effluente all'impianto terminale. Può assumere valori superiori per tener conto di maggiori oneri di trattamento dovuti alla peculiarità del singolo scarico industriale secondo quanto previsto dal D.C.R. della Regione Piemonte n. 469 del 24.05.1979.

db = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti secondari (€/mc).
Per l'anno 2007 assume il valore **0,119€/mc**; per gli anni successivi assume il valore utilizzato per l'anno 2007 incrementato dell'aumento percentuale stabilito anno per anno dall'ATO 6 per la tariffa del S.I.I.

df = coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi primari (€/mc).

Per l'anno 2007 assume il valore **0,097 €/mc**; per gli anni successivi assume il valore utilizzato per l'anno 2007 incrementato dell'aumento percentuale stabilito anno per anno dall'ATO 6 per la tariffa del S.I.I.

Oi = COD dell'affluente industriale (dopo un'ora di sedimentazione e pH 7), in mg/l. In assenza di convenzione fra le parti viene assunto come valore il limite massimo previsto per lo scarico in pubblica fognatura (500 mg/l). In presenza di convenzione si assume il valore indicata nella stessa.

Of = COD di liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria in mg/l, pari al valore **280 mg/l**.

Si = materiali in sospensione totali dell'affluente industriale (pH 7) in mg/l. In assenza di convenzione fra le parti viene assunto come valore il limite massimo previsto per lo scarico in pubblica fognatura (200 mg/l). In presenza di convenzione si assume il valore indicata nella stessa.

Sf = materiali in sospensione totali del liquame totale affluente all'impianto, in mg/l, pari al valore **100 mg/l**.

da = coefficiente di costo in €/mc. Tiene conto degli oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diverse da materiali in sospensione e da materiali riducenti. Detto coefficiente sarà posto uguale a zero per gli scarichi che, per la loro natura o perché depurati in impianti preesistenti all'impianto terminale, rientrano nei limiti di accettabilità previsti per l'affluente dell'impianto terminale.

Il coefficiente è diverso da 0 per quegli scarichi che non rientrano nei limiti previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D.L. 152/99 e s.m.i ed è calcolato come previsto dal D.C.R. della Regione Piemonte n. 469 del 24.05.1979.

V = volume dell'affluente industriale scaricato (mc/anno).

Determinazione delle tariffe da applicarsi per i servizi di fognatura e depurazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne (art 12 Regolamento Regionale 20 Febbraio 2006 n. 1/R).

La formula di calcolo di tale tariffa potrebbe essere la seguente:

$$T = \underbrace{T_F}_{\text{Termine fisso}} + \underbrace{(F + D)}_{\text{Tariffa}} \times \underbrace{[(S \times 0.005 \times N^\circ) + V_L]}_{\text{Volume}}$$

T = importo annuo da pagare da parte dell'utente in €

Termine fisso

T_F = Canone di fruizione del servizio di fognatura e depurazione pari al 46% del canone del SII per le utenze non domestiche stabilito anno per anno dall'A.at06.

Tariffa

F = coefficiente di costo del servizio di fognatura (€/mc), tale coefficiente assume un valore pari al 14% della tariffa massima del S.I.I per le utenze non domestiche stabilita anno per anno dall'A.at06.

D = k × A × C_d

k = coefficiente relativo all'attività produttiva riportato in Allegato 1.

A = coefficiente relativo al tipo di pretrattamento, delle acque di prima pioggia, utilizzato dall'utente prima dello scarico in fognatura:

- Vasca di prima pioggia **A = 1,5**
- Vasca di prima pioggia con dissabbiatore **A = 1,25**
- Vasca di prima pioggia con dissabbiatore e separatore di olii e grassi **A = 1,00**
- Vasca di prima pioggia con dissabbiatore, separatore di olii e grassi e trattamento chimico fisico spinto (filtrazione su zeoliti, carboni attivi o altro, sistemi ad Ozono ecc.) **A = 0,90.**

C_d = coefficiente di costo del servizio di depurazione (€/mc), tale coefficiente assume un valore pari al 32% della tariffa massima del S.I.I per le utenze non domestiche stabilita anno per anno dall'ATO 6.

Volume

S = superficie scolante, come definita dall'art. 15bis, espressa in m².

V_L = volume di acqua di lavaggio recapitato in un anno, espresso in m³. Il dato è quello dichiarato nel Piano di Prevenzione e Gestione di cui all'art. 10 ed allegato A del Regolamento regionale 1/R

0,005 = altezza in metri del battente di acqua di prima pioggia come definito dall'art. 6 comma 1 lettera b) del Regolamento regionale 1/R,

N° = 28, numero medio di eventi meteorici in un anno nell'ATO6 definiti ai sensi dell'articolo 15 bis.

Articolo 19: Risarcimento del danno – Garanzie.

1. Il risarcimento dei danni causati dall'attività del gestore, eccezion fatta di quelli eventualmente cagionati da interruzioni o sospensioni del servizio ai sensi dell'art. 12, seguirà i dettati del Codice Civile in materia.
2. Allo stesso modo si opererà in caso di danni provocati dal singolo utente al gestore.
3. Relativamente alle utenze industriali potranno essere richieste, ad insindacabile giudizio del gestore del servizio, quale condizione per l'attivazione o per la continuazione del servizio, adeguate garanzie sussidiarie a copertura di rischi specifici.

Articolo 20: Verifica dei requisiti.

1. Ferma restando la particolare disciplina di legge e di regolamento, nei confronti delle utenze industriali il gestore è in diritto di esercitare la verifica dei requisiti ai fini delle autorizzazioni tempo per tempo prescritte, nonché l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali con possibilità, nei casi più gravi, di risoluzione del rapporto.
2. Per gli ulteriori obblighi ad esse inerenti, si rinvia all'apposito Regolamento tecnico.

Articolo 21: Controversie.

1. La risoluzione delle controversie insorgenti dall'interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento in quanto parte integrante e sostanziale del contratto

d'utenza, escluse quelle per legge non componibili, è regolata dai commi che seguono.

2. Per quanto attiene le utenze con qualifica ed organizzazione di impresa, tale composizione è disciplinata dalle singole convenzioni-contratto autorizzative, che di regola prevedono il ricorso all'arbitrato irrituale.
3. Per quello che riguarda le altre utenze, si ricorrerà alla conciliazione tra le parti, esperita in sede di Camera di Commercio ai sensi di legge.

Articolo 22: Rinvio.

1. Per quanto non espressamente già dichiarato o disposto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla Carta dei Servizi e -per le utenze industriali -alle leggi di settore ed al Regolamento Tecnico.
2. Si fa inoltre rinvio alle disposizioni del Codice Civile tempo per tempo vigenti, se compatibili con le normative sopracitate.

ALLEGATO 1

k	
0,80	<p>6.4:</p> <p>a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;</p> <p>b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);</p> <p>c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).</p>
0,90	<p>Altre attività indicate all'art. 7 del #ESTR Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R.</p> <p>Impianti stradali o lacuali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti;</p>
0,95	<p>2. Produzione e trasformazione dei metalli.</p> <p>2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.</p> <p>2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.</p> <p>2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:</p> <p>a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;</p> <p>b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;</p> <p>c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.</p>
1,00	<p>2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.</p> <p>2.5. Impianti:</p> <p>a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;</p> <p>b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.</p> <p>3. Industria dei prodotti minerali.</p> <p>3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.</p> <p>3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.</p> <p>3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.</p> <p>3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.</p> <p>3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³.</p> <p>6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.</p> <p>6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:</p> <p>a) 40.000 posti pollame;</p> <p>b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o</p> <p>c) 750 posti scrofe.</p> <p>Centri intermodali previsti dal Piano territoriale regionale</p>
1,25	<p>Attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);</p> <p>1. Attività energetiche.</p> <p>1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.</p> <p>1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.</p> <p>1.3. Cokerie.</p> <p>1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.</p> <p>2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.</p>

4. Industria chimica.

Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

- a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
- b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
- c) idrocarburi solforati;
- d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
- e) idrocarburi fosforosi;
- f) idrocarburi alogenati;
- g) composti organometallici;
- h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
- i) gomme sintetiche;
- j) sostanze coloranti e pigmenti;
- k) tensioattivi e agenti di superficie.

4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

- a) gas, quali ammoniacca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
- b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
- c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
- d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
- e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).

4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.

4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.

4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.

5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.

5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

6. Altre attività.

6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

- a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.

6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.

6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.

Stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi normativa vigente in materia;

Centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;

Depositi e impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.

5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.